



COMUNE DI ACQUARO Provincia di Vibo Valentia

Piazza Guglielmo Marconi – 89832 – ACQUARO (VV) – Tel. 0963/353071 –

Fax 0963/354240 P.I.00313680795

Sito Web: <http://www.comunediacquaro.vv.it> e-mail: acquaro1@libero.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA SEDUTA : Pubblica Non Pubblica

M.27 SESSIONE : Ordinaria Straordinaria Urgente

Data 25/06/2012 CONVOCAZIONE : 1° 2°

OGGETTO: Integrazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria.

L'anno duemiladodici, il giorno VENTI cinque, del mese di Giugno, alle ore 18.00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	BARILARO GIUSEPPE	X		11	CIANCIO STELLA		X
2	VIOLA SAVERIO		X	12	MONTAGNESE GIUSEPPE	X	
3	ALOE PALMO GIGLIO	X		13	PIZZONIA BRUNO	X	
4	CIANCIO BRUNO	X		14	IOZZO MARCO		X
5	ROSANO MICHELE	X		15	ROSANO DOMENICO		X
6	STRAMANDINOLI ROCCO	X		16	MONTIROSSO ROCCO	X	
7	FRANZESE DOMENICO	X		17	GALATI SALVATORE	X	
8	MACRI' CATERINA	X					
9	ALESSANDRIA FILIPPO	X					
10	PITISANO GIUSEPPE	X					

Presiede il Dott. Giuseppe Barilaro, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Michela De Francesco, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 13 consiglieri su n.17 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera n. 12 del 12/03/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione, lo stesso regolamento è stato inviato al Ministero dell'Economia e Finanze;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e Finanze n. 11962/2012 del 12/06/2012, acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 22/06/2012 protocollo n. 2812 ad oggetto " *Imposta Municipale propria (IMU). Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12 Marzo 2012. Approvazione Regolamento Comunale*", con la quale si riportavano alcune osservazioni, scaturite, tra l'altro, dalla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 16/2012 e dalla conseguente modifica di alcune disposizioni dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, con invito all'Ente di adottare i conseguenti provvedimenti;

VISTI in particolare:

- L'articolo 4 del D.L. n. 16/2012, con il quale è stato previsto l'innalzamento a 135 del moltiplicatore per i terreni agricoli;
- L'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'articolo 4 del D.L. n. 16/2012;
- L'articolo 14, comma 6 del D.L. gs. N. 23/2011, come modificato ad opera dell'articolo 4 del D.L. n. 16/2012, che riconosce solo la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento, escludendo pertanto la materia in oggetto dalla disponibilità dell'Ente;
- La sentenza della Corte di Cassazione n. 15566 del 30/06/2010, che ha ritenuto che in caso di comunione di un terreno edificabile in cui persista per l'intero l'utilizzazione agro - silvo - pastorale ad opera di uno dei comproprietari, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'equiparazione dello stesso a terreno agricolo debba essere estesa anche agli altri comunisti, che non esercitino sullo stesso attività agricola;
- La circolare n. 3/DF del 18/05/2012 emanata dal MEF;
- L'articolo 9, comma 8 del D.L. n. 201/2011, che stabilisce l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984/1977;

DATO ATTO che è necessario procedere all'integrazione e modifica del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale, approvato con delibera di C.C. n.12/2012;;

VISTO il nuovo Regolamento per l'imposta municipale propria, composto da n.18 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di doverlo approvare;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione e' stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Montiroso R. Montagnese e Pizzonia) resi nei modi di legge,

DELIBERA

1)Di approvare il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da n.18 articoli;

2) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;

3) Con votazione separata riportante n.10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Montiroso R. Montagnese e Pizzonia), di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



COMUNE DI ACQUARO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2012

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituita in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Acquaro.

Art. 2 -Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 Dicembre 2011 n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della L. 23 Dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Art. 3- Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 Gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria di area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 Agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione

ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 4- Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs del 29 marzo 1999 e s.m., iscritti nella previdenza agricola rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5- Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto agli immobili ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7- Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine, e simili), C6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 8 – Aliquota ridotta

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
 - a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;
 - b) l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purchè non risulti locata;
 - c) la ex casa coniugale del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta.
2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente

Art. 9 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art.10– Attività di controllo, versamenti ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97 esclusivamente mediante l'utilizzo del modello F24.
3. Il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi , ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di **due** punti percentuali.Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 11 comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 13 .
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.
5. E' ammessa la compensazione di somme versate per altri tributi locali solo ed esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Art. 12- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 13 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 14 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 15 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 16– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 17– Esenzione.

1. Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ubicati nel Comune di Acquaro, ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del D.L. n. 201/2011.

Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

COMUNE DI ACQUARO
Provincia di Vibo Valentia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. / C.C.

OGGETTO: Integrazione Regolamento Imu

P A R E R I

Art. 49, primo comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addi. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addi. 25.05.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
